Anno 1872. — Roma - Mercoledì, 15 Maggio — Num. 135.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

| Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|
| ROMA | 11 | 21 | 40 |
| Per tutto il Regno | 13 | 25 | 48 |
| Solo Giornale, senza Rendiconti: | | | |
| ROMA | 9 | 17 | 32 |
| Per tutto il Regno | 10 | 19 | 36 |

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

## PARTE UFFICIALE

*Il N. 797 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 51, 100 e 140 della legge del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Uditi il Consiglio Superiore di Marina ed il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, per l'attuazione della legge fondamentale sulla leva marittima del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. Riboty.

**Regolamento** *per l'applicazione della legge fondamentale sulla leva marittima in data* 18 *agosto* 1871.

### TITOLO I.

#### Disposizioni generali.

Art. 1. — Quando nel presente regolamento si cita semplicemente *la legge* vuolsi intendere quella *fondamentale sulla leva marittima* del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª).

Art. 2 (*Art.* 2 *della legge*). — I capitani di porto si rivolgeranno agli uffici dei procuratori generali del Re per avere i documenti comprovanti le condanne pronunciate dai tribunali del Regno contro giovani che dovrebbero concorrere alla *leva di mare*, ma che per effetto di quelle condanne sono esclusi dall'onore di servire nell'armata.

La domanda ai procuratori generali sarà fatta non solamente quando sia nota la condanna, ma anche nel caso di dubbio.

Art. 3. Quando i capitani di porto siano informati di condanne subite all'estero, si rivolgeranno al Ministero rimettendogli i documenti che per avventura possedessero, o somministrandogli indicazioni atte a facilitare la ricerca delle prove delle condanne proferite dai tribunali esteri, e ne attenderanno le decisioni.

### TITOLO II.

#### Delle leve di mare.

Capo I. — *Delle persone soggette alla leva marittima.*

Art. 4 (*Art.* 3 *della legge, e* 19 *e* 72 *del Codice per la marina mercantile*). — La prova dell'esercizio delle arti marittime sarà data nel modo seguente:

*a*) La navigazione, la pesca all'estero e la pesca in alto mare devono risultare dai ruoli d'equipaggio di cui sono muniti i bastimenti addetti alla navigazione marittima ed alla pesca in alto mare od in acque marine di estero dominio.

L'estratto di matricola della gente di mare ed il corrispondente libretto individuale fanno fede dell'esercizio suddetto risultante dai ruoli d'equipaggio donde si desumono le note matricolari.

Non sono ammesse prove di esercizio di arti marittime, che si riferisca a tempo anteriore alla matricolazione, essendo prescritto che siano matricolati tutti coloro che esercitano queste arti.

Tuttavia, nel caso di giovani che, non ancora matricolati, trovandosi all'estero si siano imbarcati sopra navi nazionali come facienti parte dell'equipaggio, sarà tenuto conto di questa navigazione, purchè essa risulti dai ruoli d'equipaggio.

Sarà tenuto conto della navigazione fatta anteriormente alla matricolazione sopra navi straniere, purchè regolarmente comprovata.

*b*) La pesca costiera o nei porti, e il mestiere di barcaiuolo e battellante si provano mediante attestazioni ricevute negli uffici di porto del circondario in cui l'esercizio ha avuto luogo, e fatte dal padrone della barca sulla quale il giovine ha servito. L'attestazione indicherà se l'esercizio fu interrotto o continuo e la precisa durata: non sarà ammesso nè il tempo anteriore di sei mesi alla data dell'attestazione, nè quello anteriore alla inscrizione del giovine sui registri della gente di mare: designerà esattamente la barca e specificherà tutte quelle altre circostanze che valgano a dimostrare la verità del fatto che si attesta.

*c*) L'esercizio del mestiere di carpentiere, di calafato e di addetto alle costruzioni navali in ferro sarà provato come è detto alla lettera *b*), e sotto le stesse condizioni. Soltanto l'attestazione dovrà essere fatta dal costruttore navale nel cui cantiere o sotto la cui direzione il giovine ha lavorato, e dovrà specificare il cantiere ed i bastimenti che vi erano in costruzione od in riparazione, od i bastimenti intorno a cui siasi lavorato fuori del cantiere.

*d*) L'esercizio della professione di macchinista, di fuochista o di addetto comechessia al servizio delle macchine a vapore sarà comprovato come è detto per la navigazione alla lettera *a*), se si tratti di bastimenti, o come è detto per l'esercizio della pesca limitata e del mestiere di barcaiuolo ed operaio alle lettere *b*), *c*), se si tratti di galleggianti non destinati alla navigazione e non muniti di ruolo d'equipaggio.

*e*) La navigazione eseguita sopra navi di estera bandiera non potrà essere comprovata altrimenti che con certificati dei consoli degli Stati a cui i bastimenti appartenevano; e questi certificati dovranno specificare il bastimento, il capitano e la durata precisa dei viaggi, e contenere la dichiarazione che ciò che viene certificato è la risultanza dei ruoli d'equipaggio o di altre carte di bordo, secondo le leggi dei rispettivi paesi.

*f*) Per l'esercizio delle altre arti marittime in esteri Stati non sarà ammessa altra prova che il certificato dei Reali consoli all'estero, i quali, innanzi di rilasciarlo, dovranno bene accertarsi del fatto.

Art. 5 (*Art.* 3 *della legge*). — Sulla matricola e sui registri della gente di mare sarà notato l'esercizio delle varie arti e professioni suddette e vi saranno citati i documenti che lo comprovano, i quali (tranne i ruoli d'equipaggio che sono classificati e custoditi in un modo speciale) verranno conservati e custoditi unitamente alle carte che servirono per la iscrizione dei giovani sulla matricola e sui registri affinchè si possa, occorrendo, avervi ricorso. Annotazione ne sarà fatta ugualmente sul libretto individuale.

Art. 6 (*Art.* 5 *della legge*). — L'assegnazione dei coscritti di leva alle diverse categorie di militari in cui è ripartito il Corpo Reale Equipaggi sarà proposta per ciascuna divisione del corpo da una Commissione composta del comandante in primo o del comandante in secondo della divisione e di due altri ufficiali di vascello, coadiuvati da sott'ufficiali delle varie specialità.

Questa Commissione, per formarsi un esatto criterio dell'attitudine di ciascun coscritto per una più che per un'altra categoria, potrà interrogarlo e sottoporlo ad esperimenti negli arsenali o sui bastimenti, e ricorrerà alle indicazioni risultanti dal libretto di matricola. Il comandante della divisione, conosciuti i bisogni del corpo, ordinerà l'assegnazione, la quale potrà anche in seguito essere variata secondo le esigenze del servizio.

Art. 7 (*Art.* 6 *della legge*). — L'iscrizione sulle liste di leva marittima può farsi tanto d'ufficio quanto sopra istanza degl'interessati.

Questi però non avranno ragione di reclamare contro l'eventuale loro abbandono alla leva di terra qualora non si fossero curati, o personalmente o per altri mezzi, di far constare agli uffici di porto il possesso delle condizioni richieste per far parte della leva di mare.

Potranno bensì reclamare contro la loro inscrizione sulla lista di leva marittima fatta d'ufficio, qualora fosse avvenuta per errore. In questo caso ne saranno cancellati e saranno fatti invece rimettere sulle liste della leva di terra della loro classe. Il reclamo però non sarà più ammesso dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del manifesto per la chiamata della loro classe alla leva di terra, e si terrà come definitiva l'iscrizione alla leva di mare. Ugualmente non sarà più ammesso il reclamo fatto dopo l'estrazione per la leva di mare, se questa precedesse la leva di terra.

Art. 8 (*Art.* 6 *della legge*). — Al principio di ogni anno i capitani di porto daranno mano alla compilazione della lista di leva della classe da chiamarsi nell'anno seguente. E per prima cosa estrarranno dalla matricola della gente di mare di prima categoria e dai registri della gente di seconda categoria, secondo la divisione portata dall'art. 18 del Codice per la marina mercantile, i nomi di tutti indistintamente coloro che sono nati nell'anno a cui la classe si riferisce. In questa nota, distinta per ogni circondario marittimo, i nomi saranno inscritti per ordine alfabetico. Di contro a ciascun nome si specificherà l'esercizio delle arti marittime acquistato dopo l'età di 15 anni compiti, risultante dalla matricola e dai registri della gente di mare.

Art. 9 (*Art.* 6 *della legge*). — Di mano in mano che, per gl'inscritti su queste note preparatorie della lista, verranno comprovate le condizioni d'esercizio richieste dalla legge, si farà luogo alla loro iscrizione sopra la lista di leva, che sarà ugualmente ripartita per le lettere dell'alfabeto, ma non più per circondari. Sulle note preparatorie si farà cenno del trasporto alla lista di leva.

Nelle note preparatorie si segneranno le condanne escludenti dalla milizia e le decisioni emesse dal Ministero pei condannati da tribunali esteri.

Art. 10 (*Art.* 6 *e* 15 *della legge*). — Ogni ufficiale di porto, capo di circondario marittimo, avrà una copia della nota preparatoria per il proprio circondario. Egli assumerà informazioni, raccoglierà le prove dell'esercizio della navigazione e delle arti marittime, le segnerà sulla nota, e ad ogni tanto rimetterà estratti di essa al capitano di porto, capo del compartimento, per il trasporto sulla lista di quelli che avessero comprovato l'esercizio richiesto o pei quali l'esercizio sia stabilito in via di presunzione nel caso dell'articolo 7 della legge.

Art. 11 (*Art.* 6, 15 *e* 22 *della legge*). — Formate e trasmesse agli uffici di circondario le note preparatorie della lista di leva, i capitani di porto, nel mese di marzo, faranno pubblicare in tutti i comuni littorani del proprio compartimento un manifesto per invitare i giovani, che posseggono i requisiti per far parte della leva di mare della classe da chiamarsi nell'anno seguente, a presentarsi agli uffici di porto per assicurarsi della inscrizione sulla lista o fornire le prove dello acquistato esercizio, se ancora non vi si trovassero inscritti. Nel manifesto l'invito sarà altresì diretto ai parenti o tutori dei giovani.

Oltre a questo manifesto, saranno spiccate, per cura dei capi dei circondari marittimi, bollette individuali, che si procurerà di far ricapitare, col mezzo degli uscieri comunali, al domicilio degli inscritti marittimi portati nelle note preparatorie.

Art. 12 (*Art.* 3, 15 *e* 16 *della legge*). — Quando sorga contestazione intorno alla nazionalità o all'età di alcuno fra gli inscritti sulle note preparatorie o sulla lista definitiva di leva marittima, se ne farà relazione al Ministero, il quale, fatta risolvere, se ne creda il caso per le vie diplomatiche, la controversia sulla cittadinanza, darà istruzioni alla capitaneria di porto. L'inscritto che non si acquieti alla decisione a lui partecipata dalla capitaneria potrà rivolgersi ai tribunali. Il giudizio, se favorevole all'inscritto che lo ha promosso, dovrà essere per sua cura comunicato alla capitaneria di porto.

Il capitano di porto nella sua qualità di presidente del Consiglio di leva nominerà per decreto un procuratore che lo rappresenti davanti il tribunale nella causa da trattarsi in contraddittorio.

Art. 13 (*Art.* 7 *della legge*). — Quando l'esercizio della navigazione sia, nei casi preveduti dall'articolo 7 della legge, semplicemente presunto, la nota preparatoria, dopo di aver indicato nel modo sopraddetto l'esercizio già comprovato di navigazione o di altre arti marittime, segnerà la presunzione del compimento del periodo di navigazione con riportare il giorno dello imbarco sopra un bastimento che risulti in corso di viaggio. Di regola questa indicazione sarà desunta dalla matricola; ma qualora nella matricola il movimento fosse stato omesso, si potrà supplire al difetto mediante prova testimoniale. Questa prova sarà data, sopra istanza di parenti o di altre persone incaricate dallo interessato, dal proprietario od armatore della nave, il quale dovrà attestare risultargli in modo certo dello imbarco, il giorno approssimativo in cui ebbe luogo, il viaggio che il bastimento sta compiendo, e quanto altro occorra per istabilire il fatto che vuolsi comprovare.

Art. 14 (*Art.* 9 *della legge*). — Dalle note preparatorie sono senz'altro passati alla lista di leva coloro che si trovino arruolati volontari nel Corpo Reale Equipaggi, secondochè resulti dalle comunicazioni dei comandanti le divisioni di detto corpo, e dei comandanti in capo dei dipartimenti marittimi per gli ufficiali od assimilati, di cui all'articolo 96.

Queste comunicazioni saranno fatte dai comandanti alle capitanerie di porto entro il mese di dicembre, e prima ancora, se la chiamata della leva di mare o quella di terra debba aver luogo anticipatamente, come è previsto dagli articoli 6 e 8 della legge. In questi casi la notizia degli arruolati volontari appartenenti alla classe prossima ad essere chiamata sarà trasmessa appena pubblicato il manifesto per la leva di terra o conosciuto l'ordine per lo eseguimento della leva di mare.

Art 15 (*Art.* 9 *e* 15 *della legge. — Art.* 19 *di quella sul reclutamento dell'esercito* 20 *marzo* 1854, *ed art.* 20 *e* 24 *del Codice per la marina mercantile* 25 *giugno* 1865). — Dovendo gl'inscritti della leva di mare essere cancellati dalle liste della leva di terra, e i non ascritti alla leva di mare, abbenchè appartenenti alla gente di mare, dovendo far parte della leva di terra, sarà cura dei capitani e degli uffiziali di porto di accertarsi che tutti si trovino portati sulle liste della leva di terra, sia che vi debbano rimanere, sia che abbiano ad esserne poscia cancellati per far parte dell'altra leva.

Ai giovani pertanto che si presenteranno agli uffici di porto, se sia cominciato l'anno nel quale essi compiono il diciannovesimo di età, sarà richiesto un certificato del sindaco comprovante l'inscrizione sulle liste della leva di terra, quando, mediante le pratiche di cui sopra, gli uffici di porto non abbiano ottenuto direttamente dal sindaco la notizia dell'inscrizione.

Quest'inscrizione deve essere fatta nel comune del domicilio, come prescrive la legge sul reclutamento dell'esercito: il domicilio deve risultare dalla matricola della gente di mare, come è prescritto dal Codice per la marina mercantile.

Il certificato sarà passato all'archivio nella filza delle carte attinenti alla matricolazione.

Sulla matricola o sul registro della gente di mare di seconda categoria e sul libretto individuale sarà fatto nota del luogo d'inscrizione, della classe a cui si riferisce la lista e della data del certificato.

A suo tempo sarà notato sulla matricola o sul registro e sul libretto il concorso alla leva di terra o di mare, e l'esito che se ne è avuto.

Art. 16 (*Art.* 9 *della legge*). — La cancellazione dalle liste della leva di terra dei giovani destinati a far parte della leva di mare si deve promuovere dai capitani di porto mediante note nominative formate in doppio esemplare, distinte per circondari politico-amministrativi, da trasmettersi ai prefetti dei circondari che sono capoluoghi di provincia ed ai sottoprefetti per gli altri.

La trasmissione sarà fatta alcuni giorni innanzi della pubblicazione del manifesto per la leva di mare, se questa leva avvenga prima di quella di terra, ovvero tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'ordine per la leva di terra, se questa preceda quella di mare.

Art. 17 (*Art.* 9 *della legge*). — Un esemplare della nota spedita ai capi dei circondari politico-amministrativi sarà restituito sollecitamente ai capitani di porto e conterrà la dichiarazione di eseguita cancellazione, firmata dal funzionario di prefettura o sottoprefettura specialmente incaricato del servizio di leva.

Art. 18 (*Art.* 10 *dalla legge*). — Oltre agli inscritti appartenenti per ragione di nascita alla classe di leva a cui si riferisce la lista, che si stia preparando per una prossima chiamata, devono portarsi in aggiunta alla lista:

1. Quelli che, essendo stati inquisiti di omissione sulla lista di leva marittima della loro classe, furono assoluti dai tribunali, e quelli che condannati abbiano scontata la pena, semprechè gli uni e gli altri siano stati anche omessi nelle liste della leva di terra o ne siano stati cancellati come supposti appartenere alla leva di mare. Quando gli uni e gli altri avessero invece partecipato all'estrazione nella leva di terra e fossero stati per conseguenza numericamente calcolati nel fissare il contingente di prima categoria, che si riparte fra i circondari e mandamenti in ragione del numero dei portati sulle liste d'estrazione, essi dovranno correre la loro sorte nella leva di terra, qualunque sia l'esercizio che contino nelle arti marittime, tranne che venga dimostrato che essi si siano curati di far valere i requisiti per prendere parte alla leva di mare, e che la omissione dalla lista relativa debba attribuirsi all'Amministrazione e non a mancanza di diligenza per parte loro;

2. Gli omessi tanto sulle liste della leva di terra che della leva di mare non inquisiti, i quali dopo la chiamata della loro classe alla leva di mare abbiano fatto istanza perchè sia riparato all'omissione. Essi dovranno essere fatti inscrivere sulla lista della leva di terra per ragione di regolarità, e quindi fatti cancellare come appartenenti alla leva di mare;

3. Gl'inscritti sulla lista della leva precedente che non poterono prendere parte alla estrazione per essere risultato il numero delle schede minore del numero degl'inscritti chiamati ad estrarre.

Gl'inscritti accennati in questo articolo prendono parte alla estrazione. Una speciale annotazione farà conoscere per ciascuno di essi la data di nascita ed i motivi della ritardata o della ripetuta inscrizione.

Art. 19. Sono inscritti sulla lista della leva prossima a chiamarsi, ma non prendono più parte alla estrazione, i seguenti:

1. Quelli che ottennero l'esenzione temporanea in applicazione dell'articolo 63 della legge, quando siano cessati i motivi per cui furono esenti;

2. Quelli che, esentati o riformati in leve anteriori, siano venuti a risultare nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 43 della legge;

3. Gl'inscritti di leve anteriori dei quali era stato sospeso l'arruolamento, giusta l'articolo 42 della legge, come legalmente impediti ad intraprendere il servizio militare;

4. Quelli di cui fu sospeso l'avviamento al corpo per infermità, o per altra forza maggiore od altro motivo;

5. Gl'inscritti di cui tratta l'articolo 44 della legge, ancorchè fossero già stati arruolati, a riguardo dei quali il giudizio proferito dai tribunali sia stato conosciuto dal Consiglio dopo la chiusura della leva a cui appartenevano;

6. Gl'inscritti che per debole costituzione fisica o per infermità presunte sanabili erano stati rimandati ad altra visita, secondo l'articolo 52 della legge;

7. Coloro che, rimandati alla futura leva, non vi siano stati chiamati per dimenticanza;

8. I renitenti di cui all'articolo 100.

Art. 20 (*Art.* 106 *e* 113 *della legge*). — Nella lista per la leva ordinaria d'una classe, che sia già stata chiamata in leva straordinaria, saranno portati tutti quelli che furono inscritti nella lista della leva straordinaria, oltre a quegli altri che, o per essere stati ascritti alla gente di mare dopo la leva straordinaria o per essersi arruolati volontari, hanno ragione di esservi compresi a termine di legge.

Art. 21 (*Art.* 11 *della legge*). — Gli ascritti fra la gente di mare tanto della prima quanto della seconda categoria, compito che abbiano l'anno 15° di loro età non possono navigare con estera bandiera, nè espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, se non ne sono specialmente autorizzati dalla capitaneria di porto del proprio compartimento e dall'autorità politica; e, se il giovine sia vincolato al servizio militare dello Stato, dall'autorità militare.

Art. 22. — Il capitano del porto non porrà ostacolo alla espatriazione, od allo imbarco sopra nave di bandiera estera d'una potenza amica, degli inscritti fra la gente di mare che abbiano soddisfatto interamente alla leva.

Art. 23. — Per coloro che si trovino in congedo illimitato come appartenenti al Corpo Reale Equipaggi, si osserverà il disposto dell'articolo 333.

Per quelli che si trovassero in congedo illimitato come appartenenti ad altri Corpi, l'autorizzazione del capitano di porto sarà subordinata alla licenza da domandarsi all'autorità militare da cui dipendono.

Art. 24. — Quando per ragione di età il giovane inscrito fra la gente di mare non abbia ancora dovuto concorrere alla leva, i capitani di porto, innanzi di accordargli l'autorizzazione, lo richiederanno dei motivi che lo inducono a recarsi all'estero o ad imbarcarsi sopra nave coperta di bandiera estera: procureranno d'indagare se sia vera o simulata la destinazione per la quale intende staccare passaporto; ed a seconda dei luoghi ove egli intenda recarsi, e di altre circostanze, essi giudicheranno della convenienza di accordare o di negare la chiesta facoltà, soprattutto quando si tratti di trasferimento in regioni lontane, ed in quelle ove il giovane potrebbe essere maggiormente lusingato a rimanere e indotto a rendersi refrattario.

Art. 25. — L'autorizzazione del capitano del porto, sia che il giovane abbia già acquistato i requisiti per far parte della leva di mare, sia che non li abbia ancora, esprimerà sempre una riserva verso il permesso che il giovine dovrà ottenere dall'autorità politica per istaccare il passaporto.

Art. 26. — L'autorizzazione d'imbarco con nave straniera o di espatriare verso contrade remote (senza far parte dell'equipaggio di navi nazionali) non sarà accordata nell'anno che precede quello della chiamata in leva dell'inscritto.

Tuttavia, se da autentica situazione di famiglia apparisse un presunto diritto ad esenzione che l'inscritto, anche assente, potrebbe far valere per mezzo di persona a ciò delegata, i capitani di porto potranno rilasciare l'autorizzazione, conservando a propria giustificazione nella filza delle carte della matricolazione il documento prodotto dall'inscritto.

Art. 27. — I capitani di porto non accorderanno licenza per andare all'estero, qualunque sia la destinazione, senza far parte dello equipaggio di legni nazionali, nei tre mesi che immediatamente precedono l'anno in cui dovrebbe aver luogo la leva sulla classe a cui appartiene l'inscritto chiedente la licenza.

In questo caso il giudizio sulla convenienza di accordarla sarà riservato al Ministero.

Art. 28 (*Art.* 35 *della legge*). — Gli inscritti marittimi non saranno ammessi a far parte dell'equipaggio di navi nazionali destinate alla navigazione del lungo corso durante il secondo semestre dell'anno che immediatamente precede quello in cui dovranno essere chiamati alla leva, e fino a che la chiamata non abbia avuto luogo, quando il viaggio che si vorrebbe intraprendere sia tale che presumibilmente non si possa compiere prima dello spirare dell'anno in cui sarà eseguita la leva.

I capitani di porto potranno tuttavia autorizzare l'imbarco per qualunque destinazione di coloro che si trovassero nelle condizioni accennate al capoverso dell'articolo 26.

Art. 29. Le autorizzazioni accordate risulteranno da dichiarazioni fatte sopra il libretto individuale d'inscrizione fra la gente di mare, e saranno notate sopra i registri.

Capo II. — *Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.*

Art. 30 (*Art.* 13 *della legge*). — Nella ripartizione del primo contingente fra i compartimenti marittimi si tiene conto degli inscritti sulla lista appartenenti alla classe chiamata e di quelli che vi furono aggiunti, sebbene appartenenti a classi precedenti, i quali, non avendo ancora partecipato alla estrazione, non hanno concorso numericamente alla assegnazione del primo contingente del loro compartimento nella leva della loro classe.

Di quelli invece che per memoria sono inscritti appiè della lista di una classe come riportati da liste precedenti ed aventi già preso parte all'estrazione, non sarà tenuto conto nello stabilire la proporzione del primo contingente.

Capo III. — *Delle autorità incaricate dello eseguimento della leva.*

Art. 31 (*Art.* 15 *della legge*). — Sotto la dipendenza del Ministro, dalla legge chiamato a provvedere ed a sovraintendere alle leve, i capitani di porto ne dirigono le operazioni tutte, sia nell'interno dei loro uffici, sia nel Consiglio di leva che presiedono.

Art. 32 (*Art.* 18 *della legge*). — In assenza del capitano di porto presiede il Consiglio di leva l'ufficiale più anziano fra i residenti nel capoluogo del compartimento, sede della capitaneria.

Il capitano di porto che per malattia o per altro impedimento non interviene all'ufficio, si considera assente.

Art. 33 (*Art.* 18 *della legge*) — Il sindaco deve designare l'assessore che possa rappresentarlo nel Consiglio di leva quando egli non v'intervenga. Il nome dell'assessore designato sarà partecipato ufficialmente al capitano del porto. Questa designazione si ritiene permanente infino a che o il consigliere designato non cessi dall'ufficio di assessore, o non ne sia designato un altro.

Art. 34 (*Art.* 18 *della legge*). — Il consigliere comunale, che è il secondo membro del Consiglio di leva, ritiene la delegazione avuta dal Consiglio comunale infino a che non sia questa revocata od egli non cessi dall'ufficio di consigliere. La partecipazione al capitano del porto della designazione fatta dal Consiglio comunale è data dal sindaco.

Art. 35. — Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale, il Regio delegato esercita nel Consiglio di leva le funzioni di sindaco.

Art. 36. (*Art.* 18 *della legge*). — Il capitano di porto sceglie l'ufficiale di porto, che è il terzo membro, di preferenza tra quelli che risiedono nel capoluogo del compartimento. Lo incarico di far parte del Consiglio di leva è dato per un semplice ordine scritto, che dura finchè, con altro ordine, non sia chiamato a quelle funzioni un altro ufficiale. E altro ufficiale dovrà sempre chiamarsi tuttavolta che dovendosi adunare il Consiglio nell'assenza del capitano di porto, l'ufficiale prescelto, e residente in un circondario fuori di quello ove ha sede la capitaneria, trovisi più anziano di quello che dovrebbe presiedere il Consiglio.

Art. 37 (*Art.* 18 *della legge*). — La nomina del quarto membro può essere fatta dal Mini-

stero tanto direttamente quanto sulla proposta del capitano del porto.

Quando si creda di far cessare il mandato al capitano marittimo che era stato nominato membro del Consiglio di leva, il Ministero, per mezzo della capitaneria di porto, gli fa conoscere essere stato destinato altro capitano a surrogarlo.

Art. 38 (*Art. 18 della legge*). — La votazione nei Consigli di leva segue in ordine inverso della precedenza, cosicchè primo a votare è il capitano marittimo, secondo il consigliere comunale, terzo l'ufficiale di porto, quarto il sindaco o l'assessore che sia stato delegato a rappresentarlo, e per ultimo il presidente.

Art. 39 (*Art. 19 della legge*). — Nelle adunanze del Consiglio di leva sederanno a destra del presidente il sindaco e l'ufficiale di porto, a sinistra il consigliere comunale ed il capitano marittimo.

Art 40 (*Art. 18 e 19 della legge*). — Al presidente spetta di dirigere le operazioni e le discussioni, di proporre le questioni e di mettere a partito le proposte su cui egli creda necessario di procedere alla votazione.

Art. 41 (*Art. 18 e 19 della legge*). — Non devono tollerarsi nella sala del Consiglio i tumulti, nè le discussioni concitate, nè parole od atti che tendano a menomare il rispetto dovuto a questo Consesso.

I promotori o complici di scandali saranno espulsi dalla sala ed anche posti in istato d'arresto, quando sia il caso di procedimento contro di essi per insulto all'autorità governativa nello esercizio delle sue funzioni. I capitani di porto eserciteranno inoltre verso le persone della gente di mare l'autorità disciplinare che loro accorda il Codice marittimo.

Art. 42 (*Art. 20 della legge*). — La sala del Consiglio sarà disposta in modo che una parte di essa, un terzo almeno, resti assegnata per il pubblico. Una distinta sezione dovrà essere riservata per i sindaci e segretari comunali, che nello interesse dei loro amministrati credessero di assistere alle adunanze.

Art. 43. I Consigli di leva si radunano in qualunque tempo sullo invito del presidente. Questo invito dev'essere fatto pervenire ai singoli membri almeno un giorno innanzi a quello dell'adunanza, tranne che in adunanza precedente siansi di già fissati i giorni di convocazione.

Art. 44. Due sono le sessioni dei Consigli di leva. La prima comincia dal giorno dell'estrazione e termina col 31 dicembre; l'altra, destinata alle operazioni completive, ha luogo nel mese di gennaio e si chiude col detto mese.

Art. 45. Se durante la sessione completiva il Consiglio dovesse deliberare a riguardo d'individui delle leve anteriori che si fossero presentati alla capitaneria di porto per la regolarizzazione della loro posizione, queste deliberazioni sono considerate appartenere alla sessione prossima ad aprirsi, e gl'individui che ne sono l'oggetto fanno parte della lista della prossima leva e vi sono portati in aggiunta come è detto agli articoli 18 e 19.

Art. 46. Gli atti del Consiglio di leva, la corrispondenza, le liste, i quadri, gli elenchi, i documenti prodotti, le perizie mediche e tutte le altre carte attinenti al servizio di leva sono custoditi dall'ufficio del capitano di porto, sotto la responsabilità di questo e dell'impiegato che fa le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 47 (*Art. 21 della legge*). — I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva si fanno pervenire al Ministero per mezzo dei capitani di porto dei compartimenti ove furono prese le decisioni impugnate, i quali ne rilasciano ricevuta.

Quelli che pervenissero al Ministero direttamente saranno, dopo registrati a protocollo, passati in comunicazione alle capitanerie di porto.

Agli effetti della prima parte dell'articolo 21 della legge si ha per giorno della presentazione del ricorso quello della ricevuta del capitano nel primo, e quello risultante dal protocollo nel secondo caso.

Il ricorso può aver luogo tanto nell'interesse degl'inscritti quanto nell'interesse dello Stato, e può essere prodotto non solo dagl'inscritti a riguardo dei quali la decisione fu presa, ma anche da altri inscritti concorrenti alla leva, i quali credano di avere interesse a vedere riformata una decisione, e dai membri stessi del Consiglio di leva.

Art. 48 (*Art. 21 della legge*). — I ricorsi devono essere documentati.

Qualora non vi siano a corredo tutti i documenti richiesti, i capitani di porto inviteranno gl'inscritti a presentarli ed assegneranno loro il termine strettamente necessario per procacciarseli, facendone un cenno nella ricevuta di cui all'articolo precedente. Spirato questo termine, i capitani di porto spediranno al Ministero il ricorso ricevuto, sebbene non documentato sufficientemente, con una esposizione dei motivi della decisione impugnata e colle loro conclusioni sul merito del ricorso.

Art. 49 (*Art. 21 della legge*). — Non sono ammessi ricorsi per negata riforma, dovendo l'inabilità al servizio degl'inscritti arruolati essere riconosciuta presso il corpo al primo loro giungere sotto le armi, e durante il servizio nel modo che sarà indicato agli articoli 149 e seguenti.

I ricorsi invece per riforma, che si creda indebitamente concessa, saranno spediti al Ministero, il quale potrà ordinare una nuova visita degl'inscritti nel modo che crederà più opportuno, innanzi di sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 21 della legge, oppure sopra richiesta della stessa Commissione.

Art. 50 (*Art. 15, 21, 43 e 50 della legge*). — Il Ministero, quando venga informato di erronee decisioni prese dai Consigli di leva a danno dello Stato per esenzioni o riforme indebitamente concesse o per iscambi male autorizzati, potrà, sentita la Commissione creata dall'articolo 21 della legge, correggere queste decisioni ancorchè non sia stato mosso ricorso contro di esse.

Cessa questa facoltà alla definitiva chiusura delle operazioni, tranne pei casi accennati all'ultimo capoverso dell'articolo 43 della legge.

*(Continua)*

---

*S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina con decreto del 18 aprile 1872:

A cavaliere:

Bragadin conte Alvise.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreto del 24 marzo 1872:

A grande uffiziale:

Spaccapietra comm. Nicola, senatore del Regno, primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con decreto dell'11 aprile 1872:

Ad uffiziale:

Romanelli cav. Alessandro;

Serpieri Enrico, presidente della Camera di commercio di Cagliari.

E nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro con decreto di motoproprio in data 21 aprile 1872:

A commendatore:

Falco cav. Pacifico.

---

Con decreto Reale delli 22 scorso mese di aprile lo scrivano di 1ª classe nel Corpo d'Intendenza militare Tarro Giacomo venne sospeso dall'impiego.

---

*Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con R. decreto 21 aprile 1872:*

Putaturo Eutimio, notaio in Sessano, traslocato a Vastogirardi;

Molina Cesare, id Cesana Torinese, id. Oulx;

Pesci Socrate, id. Montegranaro, id. Civitanova Marche;

Speciale Gerolamo, candidato notaio, nominato notaio in Cerda;

Pinatel Eugenio, id., id. Cesana Torinese;

Puglisi Palaci Gius., id., id. Catania;

Sertorio avv. Sebastiano, id., id. Pornassio;

Biscardi Gioachino, id., id. San Leucio;

Conforto Giuseppe, id., id. San Giacomo degli Schiavoni;

Marini Antonio, notaio nel comune di Civitanova Marche, dispensato dall'uffizio in seguito a sua domanda.

---

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

**Avviso di concorso.**

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di clarinetto presso il Regio Conservatorio di musica di Milano, cui va annesso l'annuo soldo di lire mille quattrocento.

Coloro che intendessero aspirarvi dovranno, non più tardi del giorno 30 del prossimo giugno presentare le loro domande corredate de' relativi documenti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Roma, addì 13 maggio 1872.

*Il Direttore Capo della 2ª Divisione*
G. Rezasco.

---

## MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

*Esami di concorso ai posti di volontario della carriera superiore dell'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse sugli affari.*

Il direttore generale del Demanio e delle Tasse;

Veduti gli articoli 33 e 34 del decreto Reale 17 luglio 1862, n. 760, e gli articoli 4 e 6 dell'altro decreto Reale 10 aprile 1870, n. 5746,

Determina:

1° Sono aperti gli esami di concorso per l'ammissione di volontari della carriera superiore nell'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse.

2° Gli esami avranno luogo nei giorni 18 e seguenti del prossimo mese di novembre presso le Intendenze di finanza di:

1. *Ancona* — per le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro;
2. *Aquila* — per la provincia di Aquila;
3. *Bari* — per le provincie di Bari, Foggia e Lecce;
4. *Bologna* — per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;
5. *Cagliari* — per la provincia di Cagliari;
6. *Caltanissetta* — per la provincia di Caltanissetta;
7. *Catania* — per le provincie di Catania e Siracusa;
8. *Catanzaro* — per la provincia di Catanzaro;
9. *Chieti* — per le provincie di Chieti e Teramo;
10. *Cosenza* — per la provincia di Cosenza;
11. *Firenze* — per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena;
12. *Genova* — per le provincie di Genova e Porto Maurizio;
13. *Girgenti* — per la provincia di Girgenti;
14. *Messina* — per le provincie di Messina e Reggio Calabria;
15. *Milano* — per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia e Sondrio;
16. *Modena* — per la provincia di Modena e Reggio Emilia;
17. *Napoli* — per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno;
18. *Palermo* — per le provincie di Palermo e Trapani;
19. *Parma* — per le provincie di Parma e Piacenza;
20. *Potenza* — per la provincia di Potenza;
21. *Roma* — per le provincie di Roma e Perugia;
22. *Sassari* — per la provincia di Sassari;
23. *Torino* — per le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino;
24. *Venezia* — per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine e Venezia;
25. *Verona* — per le provincie di Mantova, Verona e Vicenza.

3° Gli esami saranno di due specie, scritto cioè e verbale.

Nell'esame scritto i concorrenti dovranno risolvere:

*a*) Un quesito di diritto o di procedura civile;

*b*) Un quesito sui primi elementi di economia politica o di statistica;

*c*) Un problema di aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare e della esattezza del calcolo.

L'esame a voce consisterà nel rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che i concorrenti devono avere acquistato nel corso dei loro studi.

4° I giovani che intendono concorrere agli esami suddetti devono presentare *non più tardi del giorno 18 ottobre prossimo venturo* alla Intendenza di finanza dalla provincia di loro domicilio:

*a*) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da centesimi 50, e da essi firmata;

*b*) L'atto di loro nascita, dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età;

*c*) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

*d*) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del tribunale correzionale, da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'articolo 18 del regolamento approvato con decreto Reale 6 dicembre 1865 n. 2644;

*e*) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

*f*) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi proprii di sostentamento durante il tempo del volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età, o man chino di mezzi proprii, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli.

Questi documenti devono essere vidimati dal sindaco locale per la legalità della firma, e per accertare la verità dell'esposto, o respettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

*g*) Il diploma di laurea in legge, ovvero un certificato emesso da una Università del Regno o dalla competente autorità scolastica, da cui resulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato d'avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero, a sensi dell'articolo 4° del Reale decreto 10 aprile 1870, nel qual caso occorre inoltre la dichiarazione dell'intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente articolo 3° del decreto stesso.

Firenze, 22 aprile 1872.

*Il Direttore Generale:* Tessi.

---

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Per effetto di cambiamento di orario sulle ferrovie da Oristano e da Iglesias a Cagliari le partenze dei piroscafi postali seguiranno l'orario qui appresso a partire dal 20 corrente:

Partenza da Cagliari — Giovedì, alle 9 pom
Arrivo a Livorno — Sabato, alle 7 antim.
Partenza da Cagliari — Lunedì, alle 9 pom.
Arrivo a Tortolì — Martedì, alle 8 20 antim.
Partenza da Tortolì — Martedì, alle 9 20 antimeridiane.
Arrivo a Terranova — Martedì, alle 3 40 pomeridiane.
Partenza da Terranova — Martedì, alle 4 40 pomeridiane.
Arrivo a Livorno — Martedì, alle 11 20 ant.

Il rimanente orario dei detti piroscafi rimarrà invariato.

---

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Il rev. W. Brown Keer, antico cappellano del forte di Bombay, manda al *Times* da Antiochia, 4 aprile, i seguenti particolari circa il terremoto che ha recentemente funestata questa città:

« Una scossa violenta di terremoto si è qui fatta sentire ieri, alle 8 antimeridiane precise. La casa in cui io mi trovava ha provato fortissime oscillazioni almeno per cinque secondi. Un enorme camino è stato rovesciato, i muri di pietra e le pareti si sono spaccati e i calcinacci caddero da ogni parte. Alcuni libri furono gettati fuori dagli scaffali, una pendola venne precipitata sopra una poltrona che trovavasi ad alcuni piedi di distanza, senza che nè il vetro, nè il movimento ne abbiano sofferto; al di fuori i muri cadevano e le vie erano letteralmente ingombre dalle rovine delle case che crollavano, e si alzavano da tutte le parti spesse nubi di polvere.

« Uomini, donne, fanciulli correvano in tutte le direzioni piangendo e gridando. Da tutte le parti, la città non era che rovine: gli acquedotti erano rovesciati, i pali e i fili del telegrafo spezzati. La chiesa greca, solida costruzione in pietra recentemente eretta e che poteva contenere da 500 a 600 persone, è completamente distrutta; la chiesa protestante americana è anch'essa assai danneggiata, e quattro delle persone che vi erano addette sono rimaste uccise. Non si conosce esattamente il numero dei morti e dei feriti; si parla di 500 almeno, forse 1000, sopra una popolazione di 12 a 15,000 anime.

« Alcune scosse più deboli si sono fatte sentire un'ora o due dopo la prima, ma senza produrre nuove cadute di case e di muri; esse erano accompagnate da un brontolìo sordo, profondo, e si sono rinnovate tutta la notte fino alle sei del mattino. Pochi momenti avanti della prima scossa, le finestre e le porte si erano poste a scricchiolare; poscia un sordo rumore si fece sentire, e torri e case crollarono. Alcuni minareti hanno sofferto, ma sono rimasti tutti ritti benchè i vicini bagni ed i *caravanserai* ad arcate siano stati atterrati. Il vecchio ponte romano a quattro archi è screpolato in parecchi punti; una parte del parapetto è distrutta e l'armatura al sommo della porta della città è spezzata.

« La parte bassa della città è quasi interamente demolita; gli abitanti sono accampati nella campagna. Sono circa cinquant'anni che l'ultimo terremoto si era fatto sentire ad Antiochia e contemporaneamente ad Aleppo.

« La parte alta della città è stata meno danneggiata; nei dintorni, i villaggi, le cui case sono costrutte con pietre rotonde, sono stati danneggiati come la parte bassa della città.

« Quasi tutti i ponti sono distrutti, ed in molti luoghi il suolo mostra delle screpolature di parecchi piedi; tutte le vie sono ingombre di pietre e di pezzi di roccia caduti dalle colline.

« In tutti i villaggi gli abitanti coltivano i bachi da seta; è un'industria che l'imperatore Giustiniano ha creato in questo paese facendovi piantagioni di gelsi. I bachi erano per nascere e la maggior parte delle case nelle quali si trovavano sono rovinate; fortunatamente il tempo che era umido assai è diventato bello e secco dopo il terremoto, e pochi bachi sono morti; gli abitanti si sono affrettati a costruir loro ricoveri provvisorii. »

— La *Petite Presse* narra il modo con cui negli Stati Uniti si fa il giornale *Go-Head* (Avanti!) ove questo foglio si redige, si stampa e si distribuisce nel convoglio ferroviario del *Transcontinental*, che impiega sette giorni per andare da Nuova York a San Francisco di California.

Ad ogni stazione di quella immensa rete, dice *Vendredi*, il redattore trova tutti i dispacci che gli sono diretti da Nuova York, da San Francisco, da Baltimora, da Filadelfia, dal Canadà, infine, da ogni parte.

Questi dispacci portano in brevi parole le notizie venute dall'Europa col telegrafo sottomarino, come pure quelle da ogni parte degli Stati Uniti. Recano pure il corso dell'oro e di quelle migliaia di articoli di commercio diverso di cui ogni buon Yankee si occupa.

Appena i dispacci sono letti, i tre redattori del giornale *Go-Head* si mettono al lavoro, e dispongono le notizie come credono meglio, presentandole sotto l'aspetto più impressionabile, e passano di mano in mano il loro lavoro ai compositori.

In meno di trenta minuti l'edizione è composta, corretta, messa in pagina, e principia allora la tiratura.

Tutto quel lavoro si effettua nello stesso vagone, con una vertiginosa rapidità, e dieci minuti dopo si vendono gli esemplari del *Go-Head*, su tutta la lunghezza del treno ferroviario, al prezzo di 5 cents (circa 15 cent.) ogni numero.

Ma la tiratura per questo non si ferma punto; poichè infatti alla prossima stazione vi saranno degl'industrianti che faranno l'acquisto di dieci o dodicimila esemplari di questo giornale, per distribuirlo con le sue fresche notizie in un raggio di 20 leghe.

Nel mentre uno degli impiegati si occupa di quella vendita, il redattore prende i suoi recenti dispacci, poi il convoglio parte nuovamente; si principia da capo il lavoro, ed una nuova edizione, quasi interamente inedita, sarà pronta ad essere distribuita ai viaggiatori e messa in vendita alla stazione susseguente.

E così continuasi senza posa e fine fino al termine del viaggio.

Ad ognuno è ben noto che il tragitto da Nuova York a San Francisco dura sette giorni ed anche otto, in quella settimana il giornale *Go-Head* fa sessanta edizioni, e l'attrazione di un giornale fatto in questo modo telegrafico è tale, che ogni viaggiatore compra quasi tutte le edizioni.

---

Dal 1° del corrente maggio l'ufficio del *Giornale del Genio civile* si è trasferito in Roma, piazza Margana, n. 21, piano 2°.

---

# DIARIO

Nella seduta del 10 maggio, alla Camera dei Comuni, il signor Baillie Cochrane richiese il sottosegretario per gli affari esteri di mettere alla disposizione della Camera la corrispondenza scambiatasi col Canadà e la Nuova Scozia, relativamente al trattato di Washington, dal giorno in cui questo fu sottoscritto. Il signor Hugessen rispose che tale comunicazione è già stata fatta alla Camera, e che poscia non è seguita alcuna corrispondenza.

Quindi il signor Gladstone, rispondendo ad una interrogazione del signor Otway, annunziò che l'incartamento della vertenza anglo americana sarà probabilmente comunicato alla Camera nel lunedì prossimo; ma soggiunse di non poter ciò affermare positivamente. Ad ogni modo, nel suddetto giorno verranno dati alla Camera i più compiuti ragguagli che si avranno a questo riguardo.

Quindi il signor Adderley presentò alla Camera le proposte seguenti:

« Tutte le scuole destinate alla educazione dei ragazzi poveri, e mantenute col denaro pubblico, debbono essere poste sotto la dipendenza di un dicastero generale e unico.

« Le scuole industriali non devono essere considerate quali istituti di correzione; ma i fanciulli, anche quelli che per leggieri delitti o atti di vagabondaggio ebbero a sostenere qualche penalità, devono essere mandati nelle suddette scuole industriali per passarvi il rimanente della loro adolescenza, e per impararvi a lavorare. »

Il signor Adderley vorrebbe che queste scuole fossero sotto la dipendenza particolare di un ministro incaricato di dirigere l'educazione generale del paese, invece che dipendere dal ministero dell'interno. I fanciulli, che avessero commesso qualche reato, soggiunse l'oratore, o qualche semplice offesa alla legge, sarebbero così allevati in guisa da riacquistare l'onestà col lavoro.

Questa mozione, appoggiata da sir J. Packington, e combattuta da altri, non fu approvata dalla Camera.

Alla Camera alta lord Granville affermò nuovamente che nella seduta di lunedì, 13 maggio, farà tali dichiarazioni che potranno dar luogo a una discussione completa sull'affare dell'*Alabama*.

Il *Reichsanzerger*, foglio ufficiale dell'Impero germanico, conferma la conclusione del trattato postale tedesco-austriaco, seguita il 7 di questo mese.

Nella sua seduta dell'11 maggio l'Assemblea di Versaglia ha continuata la discussione del progetto di legge sulla magistratura. L'art. 10 del medesimo fu respinto.

Venne poi in esame una proposta del signor Tolain e di vari altri deputati, intesa ad abrogare taluni articoli del Codice penale e la legge del 10 aprile 1834 sulle associazioni.

Il guardasigilli chiese che, « stante l' attuale situazione della Francia ed in presenza delle numerose società che tentano di formarsi su vari punti del territorio, venisse, per prudenza, aggiornato tale esame a due mesi. » L'Assemblea non tenne conto di queste osservazioni, e deliberò che si sarebbe occupata del progetto nella sua seduta successiva.

In una conferenza che il presidente della repubblica ebbe col relatore della Commissione per la legge militare, Chasseloup-Laubat, fu convenuto che la discussione di essa legge comincierà il 23 andante.

Relativamente a questa legge trovasi registrato il seguente fatto nel *Journal des Débats*: L'art. 19 del progetto accorda l'esenzione condizionata ad alcune categorie di giovani, fra i quali agli allievi della Scuola Politecnica. I deputati all'Assemblea Nazionale, che furono allievi di quella Scuola, respingono unanimemente tale privilegio.

Quaranta di questi deputati, appartenenti a diversi corpi civili o militari, hanno firmato un emendamento, secondo il quale gli allievi, dopo aver passato nella Scuola due anni sotto il regime militare, sarebbero compresi nei quadri dell'esercito attivo o in quelli della riserva, oppure nei servizi accessori. In tempo di guerra la loro posizione dipenderebbe dalla classe cui apparterrebbero, nonchè dalle loro funzioni nei pubblici servigi.

I fogli parigini riferiscono le conchiusioni della relazione del signor Cordier concernente le modificazioni da introdursi nelle tariffe. Esse sono del tenore seguente:

« Nessuno dei commissarii sconosce gli imbarazzi che possono venire al commercio ed alla industria dallo stanziamento di nuove tasse. Tuttavia, penetrati dalla necessità di creare delle nuove entrate a mezzo delle quali soddisfare le numerose passività che aggravano il paese, la minoranza della Commissione, composta di cinque membri, pensa che questa forma di tassa, circondata da tutte le precauzioni che possono toglierle ogni carattere vessatorio, stabilendo seriamente ed esigendo le tariffe compensatrici in guisa da equilibrare le condizioni di concorrenza coll'estero, questa specie di tassa, diciamo, purchè la si adotti provvisoriamente, debba preferirsi a tutte le altre che vennero finora proposte.

« La maggioranza al contrario, composta di nove membri (essendo un membro in congedo per causa di malattia), insiste a dichiarare che questo sistema fiscale recherà i più gravi inciampi al movimento commerciale e che il rincaro delle materie avrà per conseguenza di paralizzare le nostre esportazioni;

« Che d'altronde, ad eccezione degli articoli classificati nelle tariffe convenzionali, non si trovano da riscuotere che 12 milioni circa di tasse relative a materie classificate nelle tariffe generali;

« Che la revisione dei trattati essendo affatto problematica, lo emettere un voto in simili condizioni gli è come gettare senza alcun profitto la confusione nelle transazioni commerciali e compromettere la attività del lavoro;

« Per questi motivi essa repudia il progetto e dichiara di preferirgli qualunque altra specie di imposta. »

Le notizie recate dai fogli spagnuoli non presentano notevole rilevanza.

La Giunta di Barcellona ha votato un indirizzo al re concepito così:

« La Giunta costituzionale di Barcellona identificandosi completamente colle istituzioni che il paese si è dato, usando della sua sovranità, si congratula ardentemente col re Amedeo I pei segnalati trionfi ultimamente ottenuti dalle truppe fedeli contro i settarii dell'assolutismo, offrendogli nuovamente il suo più deciso concorso per la difesa della libertà, dell'ordine e dell' augusta dinastia che felicemente occupa il trono della nobile terra spagnuola. »

---

## Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si continuò a trattare dello schema di legge sopra la Corte di Cassazione.

La discussione versò sugli articoli 3° e 4° già votati, sui quali si sollevarono dei dubbi circa la loro interpretazione; sull'art. 5° che venne rinviato alla Commissione; sul 6° che fu adottato; e sul 7° sul quale non si potè, stante l'ora tarda, venire a conclusione.

Ragionarono sulle diverse questioni i senatori Conforti, Vigliani, Bonacci, La Russa, Miraglia, Tecchio relatore, Ferraris, Poggi, Caccia, Astengo ed il Ministro Guardasigilli.

Nella stessa seduta si approvò pure e si votò a grande maggioranza il disegno di legge già adottato dalla Camera elettiva per l'autorizzazione di una spesa riguardante la costruzione di ponti sopra strade nazionali.

## SENATO DEL REGNO.

**Avviso di concorso.**

È aperto il concorso per il posto vacante di vicedirettore degli uffizi di segreteria del Senato del Regno, collo stipendio annuo di lire 3500 minimo e 4000 massimo, da raggiungersi questo per un quinto ogni quinquennio di servizio, nel quale saranno pure computati gli anni impiegati presso altre amministrazioni del Governo.

Le condizioni sono:

1° Essere cittadino del Regno italiano ed aver il godimento dei diritti civili;

2° Avere compiuto un corso regolare di diritto e riportato un attestato legale di approvazione;

3° Avere per qualche tempo esercitato professione od ufficio pubblico.

I concorrenti sono invitati a produrre tutti i documenti o le opere da essi pubblicate, che servano a dimostrare la loro attitudine all'esercizio delle funzioni di cui si tratta.

Il tempo utile per la presentazione delle domande rimane fissato a due mesi dal presente avviso.

Addì 15 maggio 1872.

## Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo una interrogazione rivolta dal deputato Pissavini al Ministro dei Lavori Pubblici e diretta ad ottenere parità di trattamento per gli impiegati governativi negli accordi che si prendono colle società delle ferrovie per la riduzione de' prezzi di trasporto; al quale scopo il Ministro ha promesso di adoperarsi; la Camera prese a discutere il bilancio definitivo del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1872 che diede argomento ad osservazioni dei deputati Ferrari, Miceli, Nicotera, a cui risposero il Ministro degli Affari Esteri e i deputati Broglio e Massari.

La R. pirocorvetta *Vittor Pisani* è arrivata a Singapore il 5 corrente, dopo aver toccato i porti di Saïgon e Baug-kok. Tutti a bordo godevano buona salute.

La corvetta ripartirà il 18 da Singapore per toccare alcuni punti delle Filippine ed essere a Yoko-hama ai primi di agosto.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

*Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.*

Pel venturo anno scolastico 1872-73 è aperto il concorso per soli due posti, resisi vacanti in questa R. Scuola a carico della provincia di Torino.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, al sistema metrico decimale, alla lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 6 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti suindicati possono solamente concorrere i nativi della provincia di Torino.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

I concorrenti ai due posti gratuiti dovranno dichiarare per iscritto questa loro intenzione, e tutti poi gli aspiranti dovranno nel giorno 5 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 2 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso, dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato K.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 aprile 1872.

*Il Direttore della R. Scuola Superiore di medicina veterinaria*
VALLADA.

## CAPITANERIA DI PORTO
**del compartimento marittimo di Livorno.**

Per gli effetti di cui è cenno all'articolo 136 del vigente Codice per la marina mercantile, si rende noto che nel giorno 21 aprile u. s. furono trovate sulla spiaggia della Feniglia, in vicinanza di Port' Ercole, 312 doghe di castagno, stimate del valore approssimativo di lire quindici.

Livorno, 7 maggio 1872.

*Il Capitano di Porto*

## AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

**Avviso di concorso.**

È aperto il concorso a tutto il dì 22 maggio 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 74, nel comune di Campagnano, provincia di Roma, coll'aggio medio annuale di lire 296 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 185 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, N° 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 27 aprile 1872.

*Il Direttore Centrale*
M. CONTARINI.

## Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

New-York, 13.

Oro 113 3/8.

Bajona, 13.

Le truppe del maresciallo Serrano continuano a concentrarsi nella Biscaglia. Esse formano una ventina di battaglioni con un effettivo di circa 15,000 uomini.

Lettere giunte da diversi punti della Biscaglia esprimono la convinzione che le bande carliste non aspetteranno di essere attaccate, ma si disperderanno sulle montagne.

Versailles, 14.

Ieri Goulard espose alla Commissione il bilancio del 1873. Le spese ascendono a 2406 milioni; le entrate darebbero un eccedente di 19, se la Camera voterà i 120 milioni di nuove imposte proposte dal governo.

Londra, 14.

Dispacci di Washington constatano che l'articolo suppletorio proposto dall'Inghilterra contiene la massima che impegna reciprocamente le due nazioni, secondo la quale i risarcimenti domandati ai neutri per la violazione della neutralità saranno limitati ai danni diretti. In base a questa massima, le domande dei danni indiretti saranno ritirate.

Berna, 14.

La nuova Costituzione federale fu respinta da 13 cantoni contro 9. Nella votazione popolare si ebbero in totale 252,000 voti contro la nuova Costituzione e 257,000 in favore.

Madrid, 14.

I telegrammi ufficiali della Navarra annunziano che la sola banda ivi ancora esistente è quella di Carasa, la quale è inseguita dal generale Moriones.

Parigi, 15.

Il *Journal Officiel* pubblica le nomine del marchese di Noailles a ministro a Washington, di Ferry in Atene, di Gobineau a Stocolma e di Gabriac all'Aja.

Versailles, 14.

*Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Haentjens presenta un progetto col quale s'incarica la Commissione d'inchiesta sulle capitolazioni di esaminare pure la capitolazione di Parigi.

La Camera a grande maggioranza ne dichiara l'urgenza.

Approvasi quindi la convenzione postale colla Germania.

Il ministro Goulard presenta il bilancio del 1873.

Berlino, 14.

*Seduta del Reichstag.* — Discutesi in seconda lettura il bilancio del 1873.

Bennigsen propone che, in seguito al rifiuto di accettare il cardinale principe di Hohenlohe come ambasciatore, si stabilisca a Roma un consolato generale.

Il principe di Bismarck dichiara che l'affare del cardinale di Hohenlohe ha dimostrato che un accordo con Roma per mezzo di un ambasciatore è difficilissimo ad ottenersi. Soggiunge che i dogmi proclamati ultimamente dal Papa rendono impossibile ad ogni governo di porsi d'accordo colla Santa Sede sopra tali basi. Dice che non è da temersi una nuova Canossa e dichiara che, per ristabilire la pace religiosa, gli sembra necessario di fare una legge che garantisca la completa libertà delle coscienze.

Bismarck deplora assai il rifiuto del Papa di accettare il cardinale d'Hohenlohe, il quale nutre sentimenti concilianti. Dice che un simile rifiuto è rarissimo e assai poco cortese, che però non bisogna abbandonarsi a delle suscettività, ma bisogna invece prendere in considerazione la popolazione cattolica dell'Impero. Per questo motivo si nominerà un altro ambasciatore, benchè il governo riconosca che è difficilissimo di trovare un uomo il quale riunisca in sè tutte le qualità che sono necessarie.

Una proposta di Loewe di sopprimere il posto di ambasciatore presso il Papa è respinta.

La Camera approva l'articolo del bilancio relativo alle spese per un ambasciatore presso la Santa Sede.

Berlino, 15.

Il principe di Bismarck passerà le vacanze della Pentecoste a Varzin, quindi ritornerà qui per prendere parte ai lavori del Reichstag. Il principe prenderà un congedo più lungo ai primi di giugno.

Londra, 14.

La Camera dei Comuni fu aggiornata fino al 27 corrente.

*Borsa di Parigi — 14 maggio.*

| | 13 | 14 |
|---|---|---|
| Rendita francese 3 0/0 | 54 70 | 54 77 |
| Rendita francese 5 0/0 | 87 70 | 87 77 |
| Rendita italiana 5 0/0 | 68 10 | 68 20 |
| Consolidato inglese | 93 1/16 | 93 3/16 |
| Ferrovie Lombardo-Venete | 440 — | 440 — |
| Obbligazioni Lombardo-Venete | 258 — | 258 — |
| Ferrovie Romane | 117 — | 120 — |
| Obbligazioni Romane | 182 — | 182 25 |
| Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 | 198 25 | 198 25 |
| Obbligaz. Ferrovie Meridionali | 208 25 | 207 50 |
| Cambio sull'Italia | 6 7/8 | 7 — |
| Obbligaz. della Regia Tabacchi | 482 — | 482 50 |
| Azioni id. id. | 702 50 | 702 — |
| Londra, a vista | 25 46 | 25 43 |
| Aggio dell'oro per mille | — — | — — |
| Banca franco-italiana | — — | — — |

*Borsa di Berlino — 14 maggio.*

| | 13 | 14 |
|---|---|---|
| Austriache | 215 7/8 | 215 1/4 |
| Lombarde | 117 1/4 | 117 1/4 |
| Mobiliare | 195 1/2 | 195 1/4 |
| Rendita italiana | 66 5/8 | 66 3/4 |
| Banca franco-italiana | — — | — — |
| Tabacchi | — — | — — |

*Borsa di Vienna — 14 maggio.*

| | 13 | 14 |
|---|---|---|
| Mobiliare | 327 80 | 327 25 |
| Lombarde | 197 25 | 196 80 |
| Austriache | 362 50 | 362 — |
| Banca Nazionale | 834 — | 831 — |
| Napoleoni d'oro | 9 03 | 8 98 1/2 |
| Cambio su Londra | 113 70 | 113 10 |
| Rendita austriaca | 71 75 | 71 75 |

*Chiusura della Borsa di Firenze — 15 maggio.*

| | 14 | 15 |
|---|---|---|
| Rendita 5 0/0 | 73 67 1/2 | 73 66 1/2 |
| Napoleoni d'oro | 21 52 | 21 54 |
| Londra 3 mesi | 27 08 | 27 10 |
| Francia, a vista | 107 87 | 107 87 |
| Prestito Nazionale | 82 85 | 83 85 |
| Azioni Tabacchi (fine corrente) | 745 — | 748 — |
| Obbligazioni Tabacchi | 519 — | 519 50 |
| Azioni della Banca Nazionale | — — | — |
| Ferrovie Meridionali | 474 — | 474 — |
| Obbligazioni id. | 225 — | 222 1/2 |
| Buoni Meridionali | 540 — | 540 — |
| Obbligazioni Ecclesiastiche | — — | — — |
| Banca Toscana | 1730 — | 1731 — |

Tendenza sostenuta.

*Borsa di Londra — 14 maggio.*

| | 13 | 14 |
|---|---|---|
| Consolidato inglese | 93 1/8 | 93 1/8 |
| Rendita italiana | 67 1/8 | 67 3/8 |
| Turco | 52 3/4 | 53 1/8 |
| Spagnuolo | 29 7/8 | 30 1/8 |



## MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 14 maggio 1872 (ore 18 40).

I venti soffiano specialmente dalle regioni orientali e sono alquanto forti in varie stazioni. Il cielo è sparso di nubi nei paesi più occidentali d'Italia e lungo le coste adriatiche di Rimini, al Gargano e sereno altrove. Il barometro è salito gradatamente da due a sei mm. dal capo Leuca ad Aosta, è stazionario in Sicilia ed è abbassato specialmente al Nord della Sardegna ove esiste un centro di depressione. Il mare è generalmente mosso e agitato a Brindisi, Cagliari, all'isola Palmaria, grosso a Portotorres. La depressione barometrica che esiste in Sardegna sembra estendersi verso le altre coste italiane del Mediterraneo, ove sono probabili dei turbamenti atmosferici con mare alquanto agitato.

### OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
*Addì 14 maggio 1872.*

| | 7 antim. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. | *Osservazioni diverse* |
|---|---|---|---|---|---|
| Barometro | 764 4 | 764 6 | 764 3 | 765 4 | (Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) |
| Termometro esterno (centigrado) | 14 0 | 20 8 | 20 8 | 15 3 | TERMOMETRO |
| Umidità relativa | 78 | 58 | 54 | 81 | Massimo = 21 2 C. = 17 0 R. |
| Umidità assoluta | 9 25 | 10 61 | 9 69 | 10 86 | Minimo = 8 7 C. = 7 0 R. |
| Anemoscopio | N. 0 | S. 11 | S. 10 | S. 0 | |
| Stato del cielo | 9. bello, veli al Nord | 9. bello, veli | 6. veli leggeri | 7. veli e nebbietta rara | |

### LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA
*del dì 15 maggio 1872.*

| CAMBI | Giorni | LETTERA | DENARO | VALORI | GODIMENTO | VALORE NOMINALE | CONTANTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 30 | — — | — — | Rendita Italiana 5 0/0 | 1 genn. 72 | — — | 72 65 |
| Napoli | 30 | | — — | Prestito Nazionale | 1 aprile 72 | — — | 82 45 |
| Livorno | 30 | — — | — — | Detto piccoli pezzi | 1 aprile 72 | — — | 82 45 |
| Firenze | 30 | — — | — — | Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0 | » | — — | — — |
| Venezia | 30 | 99 60 | — — | Certificati sul Tesoro 5 0/0 | » | 537 50 | 505 — |
| Milano | 30 | — — | — — | Detti Emissione 1860-64 | 1 aprile 72 | — — | 71 80 |
| Ancona | 30 | — | — — | Prestito Romano, Blount | » | — — | 70 65 |
| Bologna | 30 | — | — — | Detto Rothschild | 1 dicem. 71 | — — | 72 70 |
| Parigi | 30 | — — | — — | Banca Nazionale Italiana | 1 genn. 72 | 1000 — | 2855 — |
| Marsiglia | 90 | 106 65 | 106 15 | Banca Nazionale Toscana | » | 1000 — | — — |
| Lione | 90 | — — | — — | Banca Romana | | 1000 — | 1590 — |
| Londra | 90 | 27 08 | 26 98 | Banca Generale | | 500 — | 561 — |
| Augusta | 90 | — — | — — | Banca Italo-Germanica | | 500 — | 612 — |
| Vienna | 90 | — — | — — | Azioni Tabacchi | | 500 — | — — |
| Trieste | 90 | | | Obbligazioni dette 6 0/0 | | 500 — | 527 — |
| | | Oro, pezzi da 20 fr. | | Strade Ferrate Romane | 1 luglio 1866 | 500 — | 124 — |
| | | | — — | Obbligazioni dette | 1 genn. 72 | 500 — | 201 |
| | | | | Strade Ferrate Meridionali | 1 genn. 72 | 500 — | — — |
| | | | | Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) | | 500 — | — — |
| | | | | Società Rom. delle Miniere di ferro | | 537 50 | — — |
| | | | | Società Anglo-Romana per l'Illuminazione a Gas | 1 genn. 72 | 500 — | 720 — |
| | | | | Titoli provvisorii del Gas | 1 genn. 72 | 500 — | 721 — |
| | | | | Gas di Civitavecchia | » | 500 — | 880 — |
| | | | | Pio Ostiense | » | 430 — | 108 — |
| | | | | Credito Immobiliare | » | 500 — | 512 — |
| | | | | Compagnia Fondiaria Italiana | | 250 — | 230 — |

Visto — *Il Deputato di Borsa:* GIUSEPPE BRANCA.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

**Specchio dei prodotti telegrafici del primo trimestre 1872.**

Risultanze della contabilità colle altre Amministrazioni

| AMMINISTRAZIONI (1) | CREDITO (2) | DEBITO (3) | Differenze che dalle liquidazioni risultano: da riscuotere (4) | da pagare (5) |
|---|---|---|---|---|
| Austro-Ungarica | 105,167 40 | 92,192 82 | 12,974 58 | » |
| Francese | 197,031 03 | 257,009 52 | » | 59,978 49 |
| Ottomana | 170,606 22 | 87,598 50 | 83,007 72 | » |
| Svizzera | 41,717 31 | 13,265 82 | 28,451 49 | » |
| Società Anglo-Mediterranean | 282 » | 5 80 | 276 20 | » |
| Id. Mediterranean-Extension | 46,435 65 | 137,093 83 | » | 90,658 18 |
| Id. Ferrovie Alta Italia | 19,215 19 | » | 19,215 19 | » |
| Id. Torino-Ciriè | 92 90 | » | 92 90 | » |
| Id. Meridionali | 1,755 69 | » | 1,755 69 | » |
| Id. Romane | 8,594 » | » | 8,594 » | » |
| Id. Calabro-Sicule | 226 60 | » | 226 60 | » |
| TOTALI . . . . L. | 591,213 99 | 587,166 29 | 154,684 87 | 150,636 67 |
| Dedotta la rimanenza a debito . . . . L. | | | 150,636 67 | |
| Restano a credito . . . . » | | | 4,047 70 | |

Incassi degli Uffici

| COMPARTIMENTI TELEGRAFICI (6) | Per telegrammi scambiati fra Uffici dello Stato (7) | Per telegrammi spediti ad Uffici d'altre Amministrazioni: tassa interna (8) | tassa estera (9) | Per proventi varii (10) | TOTALI (11) | TASSE italiane per telegrammi governativi a pagamento immediato o differito (12) | VALORE dei telegrammi governativi spediti in franchigia (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 50,764 20 | 4,964 70 | 5,130 75 | 3,319 70 | 64,179 35 | 4,450 50 | 60 80 |
| Bologna | 55,993 10 | 8,985 70 | 7,579 » | 3,309 30 | 75,867 10 | 5,079 20 | 19 40 |
| Cagliari | 20,231 75 | 1,685 05 | 2,586 65 | 2,591 80 | 27,195 25 | 2,224 50 | » |
| Firenze | 166,376 65 | 29,370 90 | 45,051 20 | 15,497 49 | 256,296 24 | 5,612 90 | 19,330 15 |
| Napoli | 104,899 80 | 30,463 50 | 46,861 » | 1,358 85 | 183,583 15 | 11,801 20 | » |
| Palermo | 111,302 » | 9,477 50 | 17,000 10 | 1,123 75 | 138,903 35 | 10,603 10 | 298 60 |
| Reggio | 68,861 45 | 11,513 15 | 21,547 55 | 442 » | 102,364 15 | 5,071 » | 267 » |
| Roma | 66,404 75 | 23,909 95 | 37,231 90 | 269 44 | 127,816 04 | 6,795 60 | 196,295 25 |
| Torino | 234,926 » | 80,278 60 | 113,037 15 | 4,190 30 | 437,432 05 | 9,376 10 | 131 40 |
| Venezia | 76,649 40 | 16,990 20 | 22,445 50 | 314 45 | 116,399 55 | 7,320 80 | » |
| Diversi (Uffici di Ferrov.) | » | » | » | » | » | » | » |
| | 956,509 10 | 217,639 25 | 328,470 80 | 32,417 08 | 1,530,036 23 | 68,334 90 | 216,312 10 |

ANNOTAZIONI (14).

L'entrata utile dell'erario è data dalle colonne 4ª e 11ª, sottratta la 5ª, ed ascende a . . . . . L. 1,534,083 93

Aggiungendo però:

1° Le riscossioni di tasse estere che costituiscono debito internazionale (colonna 5ª) in . . . . » 150,636 67

2° Il prodotto dei dispacci governativi (colonna 12ª) in . . . . . » 68,334 90

Si ha il totale delle riscossioni in relazione al bilancio di . . . . . L. 1,753,055 50

## AVVISO D'ASTA

PER LO

## APPALTO DELLA RICEVITORIA PROVINCIALE DI BERGAMO

Nel giorno di lunedì 10 giugno, alle ore 12 meridiane, nel palazzo della prefettura di Bergamo, in una delle sale della Deputazione provinciale, si procederà, davanti al signor prefetto presidente, di un deputato provinciale e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, all'asta pubblica per l'appalto dell'esercizio della ricevitoria provinciale dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

L'asta si terrà col metodo delle schede segrete, colle formalità prescritte dagli articoli 93 e 95 del regolamento sulla contabilità dello Stato, 4 settembre 1870, numero 5852, sull'aggio di centesimi 60 per ogni lire cento di versamenti d'imposte e sovrimposte.

Ciascun offerente dovrà rimettere all'Autorità che presiede l'asta la sua scheda in piego suggellato contenente un'offerta in diminuzione dell'aggio anzidetto, che non potrà essere inferiore di un centesimo di lira.

Ciascuna scheda per essere accettata fa duopo sia accompagnata da una dichiarazione in iscritto dell'oblatore o suo mandante che certifichi non trovarsi esso nelle incompatibilità indicate agli articoli 14, 15 e 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte, non che della quitanza del ricevitore provinciale del deposito fatto a guarentigia dell'asta.

Tale deposito in danaro od in rendita pubblica dello Stato è determinato in L. 88,000 corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 4,400,000 al prezzo di L. 73 60, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 4 maggio corrente, n. 124.

Esso dovrà farsi prima dell'asta nella Cassa provinciale, e verrà restituito appena chiusa l'asta a tutti i concorrenti che non riusciranno deliberatari.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno avere anche le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà essere fatta all'atto dell'aggiudicazione, che deve essere regolarmente accettata dal dichiarato entro 24 ore. Ove tale accettazione non avvenga nel tempo prescritto o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge, si riterrà in ogni caso obbligato il dichiarante che fece e garanti l'offerta, ed il deposito fatto rimarrà in piena ed assoluta proprietà della provincia.

La cauzione da prestarsi dall'aggiudicatario entro 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione è stabilita in lire 783,000. Tale cauzione venne calcolata sullo ammontare presuntivo di una rata delle imposte e sovrimposte regie provinciali e tassa di macinazione di L. 683,000, coll'aggiunta di di L. 100,000 per la somma di proprietà della provincia ordinariamente esistente nella Cassa provinciale.

Tutte le spese d'asta, di contratto, di registro ed ogni altra dipendente dal contratto sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge, delle tasse di bollo e di registrazione.

Il deliberatario, oltre all'osservanza delle prescrizioni portate dalla legge 21 aprile 1871, n. 192, sovraccitata, e relativo regolamento 1° ottobre detto, num. 462, del R. decreto 7 ottobre detto, sulla riscossione della tassa di macinazione dei cereali, dei capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463, si obbliga ancora all'osservanza dei capitoli speciali sanciti dalla Deputazione provinciale con deliberazione 26 marzo 1872, n. 695, approvati dal Ministero delle finanze con dispaccio 7 aprile 1872, n. 22218[3748, i quali si trovano ostensibili presso la segreteria della Deputazione provinciale.

Bergamo, li 6 maggio 1872.

*Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale*
G. COFFARO.

2266

## PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

### Avviso d'Asta.

Nel giorno 27 dello entrante maggio, alle ore 2 pom., nell'ufficio della Deputazione provinciale, sito nel locale della prefettura di Napoli, innanzi al sig. prefetto, presidente della stessa, si procederà ad un pubblico incanto col metodo di estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per lo appalto della ricevitoria provinciale di Napoli pel quinquennio 1873-1877.

La misura massima dell'aggio sul quale si aprirà l'asta è quella di una lira per ogni cento lire di versamenti, giusta la deliberazione del Consiglio provinciale di Napoli presa nella tornata del 24 novembre 1871 in sessione straordinaria.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Le condizioni ed i patti da osservarsi nell'appalto sono quelli derivanti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª); dal regolamento 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª); dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª); dai capitoli normali approvati con decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno sotto il n. 463 (Serie 2ª).

Della legge, del regolamento e dei capitoli normali, ognuno potrà prenderne cognizione presso l'ufficio della Deputazione provinciale in tutti i giorni e nelle ore consuete.

La somma della cauzione da prestarsi dal ricevitore entro i 30 giorni da quello in cui sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione è fissata a lire 2,310,700, che sarà prestata in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge e 19 del regolamento sopracitati.

Per essere ammessi agl'incanti dovranno i concorrenti garentire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato valutata al corso di Borsa della somma di lire 277,000, corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente a L. 13,850.000.

Il prezzo di Borsa al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico per il deposito a garanzia dell'asta è quello del 73 50, risultante dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 25 corrente. n. 115.

Il deposito d'asta sarà fatto o per consegna al prefetto che presiede l'asta, o colla presentazione di regolare quietanza del cassiere della provincia o del cassiere della Tesoreria governativa.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Le offerte per conto di altra persona devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare occorre che la dichiarazione si faccia all'atto dell'aggiudicazione, e si accetti regolarmente dal dichiarato, entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che abbia fatto o garantito l'offerta sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge suddetta.

Le spese d'asta, del contratto della ricevitoria e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871.

L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso della aggiudicazione, la quale è fatta dalla Deputazione provinciale, salvo l'approvazione del Ministero delle finanze.

Napoli, 26 di aprile 1872.

IL PREFETTO
*Presidente della Deputazione Provinciale*
D'AFFLITTO.

2287

NB. Non va compreso nel servizio della ricevitoria provinciale, quello della cassa della provincia.

## COMUNE DI PARMA

### AVVISO D'ASTA — Lavori stradali

Essendo riusciti infruttuosi gli esperimenti d'asta tenuti nei giorni 1° ed 8 corrente, ed annunciati nelle notificazioni 15 aprile ultimo scorso e 2 corrente, si procederà nel giorno di mercoledì 22 maggio corrente, alle ore dodici meridiane, in una sala del palazzo comunale, avanti il sindaco od un suo delegato, ad un nuovo incanto pubblico con aumento di prezzi, per l'aggiudicazione complessiva dei seguenti lavori stradali di riselciamento, marciapiedi, rotaie, condottazioni, spurghi, ecc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavori ordinari nelle strade principali | (prezzo precedente | L. 12,954 22) | L. 13,525 38 |
| Id. straordinari Strada S.ª Lucia | ( id. id. | » 28,779 11) | » 31,648 03 |
| Id. id. Strada San Michele | ( id. id. | » 5,538 33) | » 6,242 99 |
| Id. id. Piazza Grande | ( id. id. | » 954 46) | » 963 37 |
| Manutenz. delle strade princip. e second. | ( id. id. | » 8,000 00) | » 8,000 00 |
| | TOTALE (prezzi precedenti | L. 56,226 12) | L. 60,379 77 |

L'asta verrà aperta ad offerte in ribasso sulla somma totale ora indicata, col metodo della estinzione di candele.

Il contratto verrà regolato dal capitolato principale approvato dalla Giunta il 28 marzo ultimo scorso, non che dal capitolato addizionale approvato il 10 corrente, nel quale oltre agli aumenti di alcuni prezzi unitarii, sono state introdotte alcune variazioni nelle rate ed epoche dei pagamenti, favorevoli all'appaltatore. I due capitolati saranno ostensibili al pubblico in ogni giorno e nelle ore d'ufficio presso la segreteria del comune.

Il termine prefisso pel compimento dei lavori è di ottanta giorni utili dalla consegna o tracciamento, pei lavori ordinari; di settanta (invece di soli sessanta come era precedentemente fissato) per gli straordinarii; pei lavori di manutenzione si dovrà assumerne l'esecuzione appena reso esecutorio il contratto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno esibire un certificato di buona riputazione, rilasciato dall'Autorità competente, ed un altro di capacità, dato dall'ingegnere del comune o da un ingegnere del Genio civile dello Stato o della provincia, di data non anteriore a sei mesi; dovranno inoltre depositare in valuta legale lire seicento (600) in conto di spese d'asta; ed in valuta pure legale oppure in cartelle del Debito dello Stato o del comune, al corso corrente, altre lire cinquemila seicento (5600) per cauzione del contratto.

Il termine utile pel ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria è di cinque giorni dalla medesima, d'ora in ora.

Parma, 12 maggio 1872.

*Il Segretario Capo:* E. BRUNI.

2268

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, riunito nella camera del consiglio,

A relazione del giudice signor Abrignani:

Vista la soprascritta dimanda ed i documenti pei quali sorte giustificato che la rendita della quale se ne chiede la intestazione si appartenga oggi alla istante;

Vista la requisitoria del sostituto procuratore del Re che adotta colla fatta osservazione;

Uniformemente alla detta requisitoria;

Dispone che l'annua rendita di lire 130, sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia risultante dai seguenti certificati, ed attualmente intestata come appresso, cioè:

1° Lire 60 annuali a favore del sig. D'Anna Giuseppe fu Vincenzo, domiciliato in Palermo, certificato del 10 giugno 1862 di n. 8537;

2° Lire 5 annuali a favore come sopra, certificato del 17 ottobre 1862, di n. 14511;

3° Lire 5 annuali a favore come sopra, certificato del 17 ottobre 1862 d numero 14510;

4° E lire 60 annuali in favore come sopra, certificato del 10 giugno 1862 di n. 8535.

Quali certificati di rendita trovansi gravati d'usufrutto a favore della signora D'Anna Marianna di Giuseppe, il terzo ed il quarto, e di D'Anna Rosaria di Giuseppe, il primo e secondo durante vita, domiciliati in Palermo.

Fosse dal direttore del Gran Libro, e dagli uffiziali cui spetta, intestata e trasferita tanto nella proprietà che nello usufrutto liberamente a favore della signora D'Anna Marianna fu Giuseppe, domiciliata in Palermo colla decorrenza dall'ultimo pagamento in poi.

Fatto e deliberato dai signori cavaliere Ignazio Tumminelli presidente, Antonino Pisciotta e Vincenzo Abrignani giudici, li 15 marzo 1872.

1763 SALVATORE LA MANNA.

N. 286 R. R.

### DECRETO.

(2ª *pubblicazione*).

Udita in Camera di Consiglio composta dal presidente cav. Antonio Tunesi e dai giudici Stampa dottor Luigi e Manusardi dottor Francesco, la relazione del presente ricorso ed allegati;

Ritenuto che pei dimessi certificati 14 settembre 1862 n. 14,020 e 28 marzo 1863 n. 28,577 della Direzione in Milano risulta come a favore di Casali Cristina avvi inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, cinque per cento, l'annua rendita di lire 325 portata dal primo di detti titoli, e di altre lire 5 dal secondo; su entrambi i quali sta l'annotazione di vincolo a garanzia del legato di lire 6000 disposto a favore di Clelia e Matilde Casali fu Francesco;

Ritenuto, *Omissis;*

Visto il disposto dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870 e degli articoli 79, 81, 82, 84, 85, 121 e 122 del regolamento pubblicato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Il Regio tribunale civile in Bergamo,

Dichiara:

1. Di non avere eccezione a che sia eliminato il vincolo esistente sopra i titoli infraindicati a favore delle ripetute Matilde e Clelia Casali fu Francesco pel legato disposto dal fu Gaspare Casali;

2. Di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire i due titoli 5 per cento del Debito Pubblico del Regno, l'uno dell'annua rendita di lire 325, datato 14 settembre 1862 n. 14,020, l'altro dell'annua rendita di lire 5, datato 28 marzo 1863 n. 28,577, entrambi emessi dalla Direzione già esistente in Milano, dalla intestata Cristina Casali per una metà a favore di Matilde Casali fu Francesco maritata a Giacomo Quarti di Bariano, mandamento di Romano, provincia di Bergamo, per un quarto a favore di Clelia Casali fu Francesco maritata a Carlo Binetti di Sola, frazione di Fara Olivana, mandamento e provincia suddetti: e per l'altro quarto a favore di Edoardo Corneliani di Giuseppe di Milano;

3. Di autorizzare anche il tramutamento dei titoli stessi in carte al portatore;

4. Di rimettere li istanti a provvedersi nei sensi degli articoli 89, 90, 121 e 122 del regolamento retro accennato.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale, addì 22 aprile 1872.

Il Presidente: TUNESI.

2021 Il Cancelliere: RIZZINI.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che mediante decreto 24 aprile 1872 del tribunale civile e correzionale in Monza (Lombardia) venne pronunciato

Essere la chiesa parrocchiale di San Michele in Monza l'unica ed assoluta proprietaria del certificato del Debito Pubblico in data 2 agosto 1862, numero 10769, della rendita di lire 25 attualmente intestata alla defunta Laura Lissoni.

Autorizzarsi il tramutamento di detto titolo in altro certificato dal Debito Pubblico italiano intestato alla Fabbriceria della basilica collegiata parrocchiale di San Giov. Battista in Monza col vincolo di un anniversario da celebrarsi in perpetuo nella chiesa succursuale di San Michele disposto dalla fu Laura Lissoni sunnominata con suo testamento 7 agosto 1868 a rogito del notaro dott. Giuseppe Sirlori di Monza.

In fede.

Monza, li 26 aprile 1872.

2034 A. GALIMBERTI FRANC., proc.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 9 corrente aprile autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento del certificato nominativo numero 2887 dell'annua rendita di lire 150 intestato a Bessone Giuseppe fu Gio. Battista di Cuneo, in capo alli Nicola e Pietro-Giuseppe fratelli Bessone fu Gio. Luigi residenti in Torino per lire 75 di rendita caduno, quali unici eredi mediati del detto causidico Bessone Giuseppe fu Gio. Battista.

Torino, il 20 aprile 1872.

1861 ASTESANO, procuratore capo.

### ESTRATTO 2264

*dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla terza sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine settantaquattro.*

(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda de' coniugi Bartolomeo Natale e Edvige De Ciampis, domiciliati Riviera di Chiaja, numero dugentosedici.

Il tribunale ha deliberato come segue:

Deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che il certificato di rendita di lire novemila trecentocinquanta, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al numero quarantaduemila settecento settantuno, col godimento primo luglio mille ottocento sessantadue, numero novemila settecentotrè registro di posizione a favore del defunto Ismaele de Ciampis, venga trasferito dalla Direzione medesima a favore della signora Edvide de Ciampis col vincolo dotale e sotto l'amministrazione del marito Bartolomeo Natale.

Così deliberato dai signori Francesco de Rogatis giudice funzionante da vicepresidente, Emmanuele Mascolo e Francesco Dragonetti giudici il dì otto aprile 1872.

Firmati: Francesco de Rogatis, — Antonio Gaeta vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore signor Domenico Cerrera il dì 25 aprile 1872.

Per copia semplice
Pel sostituto procuratore del Re
Reggente la cancelleria del tribunale
PASQUALE PISANI.

2233

## SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER LA

## REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

*SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di Aprile* 1872, *confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno* 1871.

| PROVINCIE | ANNO 1872 | ANNO 1871 | DIFFERENZA in aumento | DIFFERENZA in diminuzione |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 221,013 20 | 229,156 65 | » | 8,143 45 |
| Ancona | 88,219 72 | 90,500 30 | » | 2,280 58 |
| Arezzo | 55,802 10 | 57,794 10 | » | 1,992 » |
| Ascoli Piceno | 36,023 05 | 35,910 55 | 112 50 | » |
| Aquila | 46,400 05 | 48,583 90 | » | 2,182 85 |
| Avellino | 50,478 30 | 51,653 10 | » | 1,174 80 |
| Bari | 175,541 85 | 166,338 80 | 9,203 05 | » |
| Belluno | 26,041 20 | 22,863 68 | 3,177 52 | » |
| Benevento | 30,645 80 | 28,084 20 | 2,561 60 | » |
| Bergamo | 143,765 60 | 133,744 10 | 10,021 50 | » |
| Bologna | 227,985 60 | 218,548 05 | 9,437 55 | » |
| Brescia | 191,569 20 | 187,072 20 | 4,497 » | » |
| Cagliari | 131,677 55 | 128,170 85 | 3,506 70 | » |
| Campobasso | 48,776 10 | 47,601 65 | 1,174 45 | » |
| Caserta | 228,231 55 | 238,253 55 | » | 10,022 » |
| Catanzaro | 80,646 » | 73,885 90 | 6,760 10 | » |
| Chieti | 57,626 20 | 56,259 60 | 1,366 60 | » |
| Como | 138,882 45 | 135,352 80 | 3,529 65 | » |
| Cosenza | 71,742 15 | 71,477 43 | 264 72 | » |
| Cremona | 128,756 20 | 128,500 40 | 255 80 | » |
| Cuneo | 192,969 05 | 188,692 85 | 4,276 20 | » |
| Ferrara | 137,536 20 | 137,782 27 | » | 246 07 |
| Firenze | 506,415 11 | 534,492 98 | » | 28,077 87 |
| Foggia | 85,925 40 | 83,803 50 | 2,121 90 | » |
| Forlì | 79,767 70 | 78,773 85 | 994 85 | » |
| Genova | 416,016 17 | 399,994 16 | 16,022 01 | » |
| Grosseto | 52,320 50 | 51,574 40 | 746 10 | » |
| Lecce | 143,565 10 | 146,689 10 | » | 3,124 » |
| Livorno | 126,174 37 | 115,689 60 | 10,484 77 | » |
| Lucca | 99,010 05 | 97,758 80 | 1,251 25 | » |
| Macerata | 46,172 10 | 46,602 45 | » | 430 35 |
| Mantova | 83,662 » | 87,770 30 | » | 4,108 30 |
| Massa-Carrara | 53,509 80 | 51,579 90 | 1,929 90 | » |
| Milano | 530,077 80 | 508,494 47 | 21,583 33 | » |
| Modena | 104,067 51 | 102,080 20 | 1,987 31 | » |
| Napoli | 628,157 87 | 665,934 20 | » | 37,776 33 |
| Novara | 211,073 90 | 199,660 80 | 11,413 10 | » |
| Padova | 158,520 85 | 165,225 75 | » | 6,704 90 |
| Parma | 118,229 45 | 117,926 55 | 302 90 | » |
| Pavia | 165,723 » | 160,449 80 | 5,273 20 | » |
| Perugia | 127,613 85 | 126,413 55 | 1,200 30 | » |
| Pesaro e Urbino | 38,778 95 | 41,082 95 | » | 2,304 » |
| Piacenza | 90,070 95 | 82,422 60 | 7,648 35 | » |
| Pisa | 141,899 90 | 148,743 90 | » | 6,844 » |
| Potenza | 49,694 85 | 47,529 10 | 2,165 75 | » |
| Porto Maurizio | 60,473 60 | 65,175 15 | » | 4,701 55 |
| Ravenna | 86,259 65 | 81,652 05 | 4,607 60 | » |
| Reggio Calabria | 76,476 75 | 76,376 50 | 100 25 | » |
| Reggio Emilia | 70,578 20 | 71,003 40 | » | 425 20 |
| Rovigo | 134,803 30 | 115,974 80 | 18,828 50 | » |
| Salerno | 110,350 70 | 111,564 85 | » | 1,214 15 |
| Sassari | 72,558 22 | 75,748 10 | » | 3,189 88 |
| Siena | 59,153 55 | 56,318 20 | 2,835 35 | » |
| Sondrio | 17,172 20 | 16,480 40 | 691 80 | » |
| Teramo | 26,550 63 | 27,810 35 | » | 1,259 72 |
| Torino | 435,349 58 | 425,500 50 | 9,849 08 | » |
| Treviso | 75,437 40 | 84,554 42 | » | 9,117 02 |
| Udine | 151,042 30 | 149,245 » | 1,797 30 | » |
| Venezia | 240,181 30 | 226,633 80 | 13,547 50 | » |
| Verona | 155,339 60 | 173,759 90 | » | 18,420 30 |
| Vicenza | 91,889 90 | 88,642 20 | 3,247 70 | » |
| Roma | 470,612 92 | 407,560 76 | 63,052 16 | » |
| SOMMA | 8,901,006 10 | 8,790,918 72 | 263,826 70 | 153,739 32 |
| Defalcasi la diminuzione | » | » | 153,739 32 | |
| Resta l'aumento di aprile 1872 | » | » | 110,087 38 | |
| Prodotti dal 1° gennaio al 31 marzo | 27,161,749 48 | 25,390,046 81 | 1,771,702 67 | |
| TOTALE | 36,062,755 58 | 34,180,965 53 | 1,881,790 05 | |

Firenze, 11 maggio 1872.

*Il Capo Ragioniere*
F. FERRUZZI.

Visto — *Il Comitato*
A. DI COSSILLA — VERDURA.

## Banco Unione.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco Unione, nella sua tornata delli 26 corrente, ha deliberato che il versamento del quinto decimo di lire 25 per azione venga effettuato dal giorno 6 al giorno 11 prossimo venturo maggio, dalle ore 10 ant. alle 3 pomeridiane, nel locale provvisorio della Società, piazza Campetto, n. 7, terzo piano.

A norma dell'art. 17 dello statuto sociale i portatori delle azioni all'atto del versamento del quinto decimo riceveranno un titolo definitivo al portatore in sostituzione delle ricevute provvisorie, le quali dovranno perciò essere consegnate assieme all'importo del versamento.

Il ritardo del pagamento di detto versamento oltre il giorno perentorio qui sopra indicato farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 per 100 annuo a carico dell'azionista ritardatario.

Spirato però un mese dal giorno dell'emissione, cioè a partire dal giorno 11 giugno p. v., la Società valendosi del diritto ad essa accordato dagli articoli 152, 153 e 154 del Codice di commercio, farà senz'altra formalità vendere le azioni per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista ritardatario, salvo a valersi contro il debitore di tutti i diritti dai succitati articoli enunciati.

Genova, 27 aprile 1872.

2249 *L'Amministratore Delegato:* F. POZZONI.

## L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro rilasciato dalla Amministrazione camerale di Velletri nel 13 decembre 1871, sotto il n. 368, a favore del tesoriere provinciale di Roma per la somma di lire ottocentosessantasei e centesimi 66, versate dal comune di Terracina in conto del canone di dazio consumo.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato è invitato di farlo pervenire subito a questa Intendenza, per essere consegnato alla parte.

Dato a Roma, il 13 maggio 1872. 2267

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si deduce a pubblica notizia che sull'istanza di Ardrizzoja Alessandro fu Francesco ed Ardrizzoja Giuseppe fu Pietro, residenti in Vercelli, quest'ultimo nella di lui qualità di tutore della minore Ardrizzoja Clotilde fu Francesco, il Regio tribunale civile e correzionale di Vercelli con suo decreto 12 aprile 1872 (esente da registrazione) dichiarò di spettanza delli Alessandro e Clotilde fratello e sorella Ardrizzoja fu Francesco la cartella del Debito Pubblico della rendita annua di lire 200, numero 61489, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare lo svincolo e la radiazione dell'ipoteca, da cui è colpito il suddetto certificato numero 61489, intestato all'ora fu Ardrizzoja Francesco fu Pietro, e vincolato di ipoteca a favore di Gioachina Ardrizzoja nata Minoli, ed operato tale svincolo, autorizzò la Direzione stessa ad operare il tramutamento o cambio del certificato stesso, numero 61489, in data 31 dicembre 1862, in altri distinti certificati equivalente, e di eguale rendita al portatore per essere poscia rimessi per la concorrente rendita di lire 50 annue all'Alessandro Ardrizzoja fu Francesco o chi per esso persona legittima, e per la restante concorrente rendita di annue lire 150, per essere intestata a favore della minorenne Clotilde Ardrizzoja fu Francesco di Vercelli, e quindi rimessa a chi per essa persona legittima.

Vercelli, li 17 aprile 1872.

1818 MACCO, proc. capo.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Nella successione testata del fu de Luca Giacomo fu Antonio, il tribunale di Napoli, con deliberazione del 12 aprile 1872, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano che inverta in titoli a latore i due certificati di rendita iscritta: l'uno di annue lire duecento dieci, sotto il numero d'ordine quarantaduemila trecento cinque, e di posizione novemila seicento ventinove, in testa di de Luca Giacomo fu Antonio fu Giacomo e l'altro di annue lire novecentoventi, col numero d'ordine centocinquantatremila duecento quarantuno, e di posizione ottantacinquemila cento settantuno, in testa a de Luca Giacomo fu Antonio, e rilasci quindi lire duecento ottanta di cartelle a latore al signor Antonio de Luca, lire duecentottanta al signor Leopoldo de Luca, lire duecento ottanta al signor Francesco de Luca e lire duecento novanta al signor Pasquale de Luca.

Napoli, 18 aprile 1872.

1808 LUIGI SERRA.

### AVVISO.

Il sottoscritto procuratore nel suo proprio interesse in seguito di pignoramento della casa cielo a terra, posta in Roma, nel rione 4°, in via Tomacelli, dal n. 8 all'11, a carico della signora Rosa Pattusi tanto in nome proprio, che come madre del minore Lorenzo suo figlio, ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Roma a forma dell'articolo 164 Codice di procedura, per la nomina d'un perito onde procedere alla vendita della medesima.

2253 ONORATO CAPO, proc.

## DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

### AVVISO D'ASTA

*Per l'appalto della ricevitoria provinciale di Trapani, incaricata della riscossione delle imposte dirette, a mente della legge* 20 *aprile* 1871, *n.* 192 *(Serie 2ª).*

Si fa noto al pubblico, che in seguito alle deliberazioni prese dal Consiglio provinciale nelle sedute de' giorni 8 e 12 novembre 1871, regolarmente vistate dalla Regia prefettura, addì 15 giugno del corrente anno 1872, alle ore 12 meridiane, si procederà nel locale di quest'ufficio amministrativo, innanzi il prefetto presidente la Deputazione provinciale, o di un suo delegato, per mezzo di pubblici incanti, col metodo dell'estinzione di candela vergine, all'appalto della ricevitoria provinciale per la riscossione delle imposte dirette; e ciò per la durata del quinquennio dal 1° gennaro 1873 a tutto dicembre 1877 e sotto l'osservanza della suddetta legge e del regolamento approvato con Regio decreto 1° ottobre 1871, n. 462, (Serie 2ª), e delle infrascritte condizioni:

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, sul quale verrà aperta l'asta, è stabilito nella misura di 3/4 dell'un per 100 (cent. 75 di L. 1 per ogni L. 100 di riscossione).

Saranno ammessi a concorrere all'asta tutti coloro, pei quali non si verifichi alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 14 della citata legge 20 aprile 1871, numero 192.

I concorrenti dovranno garentire le loro offerte con deposito di L. 48000 in denaro, o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa. Siffatto deposito è corrispondente al 2 per 100 della somma annua da riscuotersi che si calcola approssimativamente in L. 2,400,000, comprese quelle della tassa sul macinato giusta il Regio decreto 7 ottobre 1871.

I titoli del Debito Pubblico in deposito a garenzia dell'asta saranno accettati al prezzo di L. 74, 875 desunto dal listino inserito al n. 103 della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 13 corrente aprile.

Se i titoli del Debito Pubblico offerti in deposito sono nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro; se al portatore, dovranno avere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito d'asta, se in denaro, sarà effettuato mediante presentazione di regolare quietanza della Cassa provinciale, o della Tesoreria governativa, che dimostri di essersi versata per l'oggetto della garenzia la sopra indicata somma.

Trenta giorni dopo l'aggiudicazione d'asta, a cominciare da quello in cui gli fu notificata l'approvazione, il ricevitore deve presentare alla Deputazione provinciale la cauzione definitiva nell'ammontare di L. 350,000, determinata in base delle somme da riscuotersi, ai sensi degli articoli 16, 17 e 101 della legge 20 aprile 1871 e dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 1° ottobre detto anno di sopra citato.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e, quando si offra persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto di aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarante entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate nell'art. 14 della detta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili in questo ufficio amministrativo, la legge ed il regolamento ripetuti non che i capitoli generali.

Le spese d'asta, del contratto, tenuto conto, quante alla registrazione, delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge suindicata, e della cauzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Trapani, 27 aprile 1872.

2114 *Pel Prefetto Presidente della Deputaz. Provinc.*
G. ANTINORI

## DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

### AVVISO D'ASTA.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale del 25 ottobre 1871, per l'applicazione della legge del 20 aprile 1871, n. 192, e del regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462, dovendosi provvedere all'appalto della ricevitoria provinciale col mezzo di pubblici incanti,

**Si rende noto quanto segue:**

1° L'appalto della ricevitoria generale della provincia di Caltanissetta avrà luogo in una delle sale della prefettura, e seguirà ad estinzione di candela vergine e colle norme stabilite nel vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

2° Gli incanti si apriranno il giorno 14 giugno venturo, ad ore 10 ant.

3° Il ricevitore assumerà gli obblighi ed avrà tutti i dritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento del 1° ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze con decreto del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª).

4° A garanzia dell'offerta i concorrenti dovranno depositare presso l'ufficio procedente, o dimostrare di aver depositato nella tesoreria locale, la somma di lire 55,000 in danaro contante o in rendita del Debito Pubblico al prezzo di Borsa di L. 73 97 1/2, desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 aprile 1872, n. 110, qual somma è corrispondente al 2 per 100 degli introiti annuali della ricevitoria, calcolati presuntivamente per L. 2,772,000, compresa la tassa sulla macinazione dei cereali.

5° I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

6° Il deposito di cui sopra deve avvenire almeno un'ora prima dell'apertura degli incanti.

7° Gli incanti verranno aperti sulla misura massima dell'aggio fissato per la detta ricevitoria in L. 1 50 per ogni cento lire di versamento nella tesoreria.

8° Le offerte in ribasso non potranno essere mai inferiori ad un centesimo di lira.

9° L'aggiudicazione seguirà a favore di colui che offrirà un ribasso maggiore.

10° Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, e si accetterà regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in una delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

11° Fra 30 giorni da quello in cui sarà notificata la data dell'approvazione dell'aggiudicazione il ricevitore dovrà presentare a garenzia dell'appalto una cauzione di L. 410,000, in beni stabili o in rendita pubblica italiana a termini dell'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871.

12° I depositi fatti dai concorrenti a garenzia dell'asta, trattenuto quello dell'aggiudicatario, saranno restituiti appena finita l'asta.

13° Se l'aggiudicatario non giustifica con analoghi documenti di avere eseguito il deposito della cauzione di cui nell'articolo precedente nel termine ivi stabilito, oltre alla perdita del deposito di garanzia, risponde delle spese e dei danni.

14° L'aggiudicazione dell'appalto si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministero delle finanze.

15° Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge.

16° La legge, il regolamento ed i capitoli normali sono visibili presso l'Intendenza di finanza e presso la prefettura.

Caltanissetta, li 24 aprile 1872.

*Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale*
POLIDORI.

1991

## BANCA ITALIANA DI COSTRUZIONE

### Avviso ai signori azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di costruzione ha deliberato nella sua seduta 2 corrente di chiamare il versamento del terzo decimo di lire venticinque per azione.

Codesto versamento dovrà essere effettuato nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 corrente mese, dalle ore 10 alle 2; e sono incaricati di riceverlo i seguenti stabilimenti di credito in Genova:

Banco Commerciale Ligure
Cassa di Sconto.

2184 L'AMMINISTRAZIONE.

## Bagni e Pensione di Mühlau

### Presso Innsbruck (Tirolo)

In una delle più amene situazioni esposta a pieno mezzogiorno, con una stupenda veduta verso le Alpi. — Camere confortabili ed elegantemente ammobigliate — Buona cucina — Tavola rotonda — Pranzi alla carta.

Bagni freddi e caldi, doccie, bagni a vapore alla russa ed all'orientale e bagni ad aria. 2106

## SOCIETÀ ENOLOGICA ASTIGIANA

Il Consiglio di amministrazione della Società Enologica Astigiana ha deliberato il versamento di due decimi delle azioni sottoscritte, cioè il quarto ed il quinto.

Il quarto sarà pagato dal venti al venticinque giugno.

Il quinto sarà pagato dal venticinque al trentun luglio.

Il pagamento dei decimi sarà fatto presso le case che ricevettero le sottoscrizioni alle azioni.

*Il Presidente:* BORGNINI

2245 *Il Segretario:* L. GIOVANELLI.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.